

COMITATO PER GLI ACCORDI DI FINANZA LOCALE

Bolzano, 07.12.2010

ACCORDO SULLA FINANZA LOCALE PER L'ANNO 2011

La delegazione dei Comuni ed il Presidente della Provincia ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 stipulano il seguente

a c c o r d o :

I. TRASFERIMENTI PER L'ANNO 2011

Per il finanziamento dei Comuni per il 2011 la Provincia autonoma di Bolzano mette a disposizione l'importo complessivo di **437.476.320,00 euro**, il quale viene ripartito come segue:

1. Quota pro-capite: 264.558.299,00 euro

a) Comuni

Per la copertura delle spese correnti viene erogato ai Comuni per ogni abitante residente nel Comune al 31.12.2009 il seguente importo:

Comuni fino a 10.000 abitanti	472,00 euro
Comuni da 10.001 a 30.000 abitanti	512,00 euro
Comuni con più di 30.000 abitanti	624,00 euro

Ai sensi dell'art. 43 L.P. n. 19/2001 al Comune di Bolzano viene erogato l'importo di 475.623,00 euro per le funzioni amministrative che esso esercita per la soppressa Comunità comprensoriale. Ai sensi dell'accordo del 06.12.2004 come compensazione per l'assunzione dei servizi delle scuole da parte dell'Amministrazione provinciale i relativi costi vengono detratti a ciascun Comune dai trasferimenti della quota pro-capite. Per il calcolo del tasso tendenziale di inflazione di cui all'art. 5, comma 2 del citato accordo ci si riferisce al mese di gennaio.

b) Copertura dei servizi

Per i trasferimenti attraverso la quota pro-capite si terrà conto della copertura dei servizi. Per i seguenti servizi sono fissati i rispettivi tassi di copertura:

acquedotto	tasso di copertura 90 %
scarico e smaltimento acque nere	tasso di copertura 90 %
smaltimento dei rifiuti solidi urbani incluso lo spazzamento delle strade	tasso di copertura 90 %

Nel caso non venissero raggiunti i succitati tassi di copertura la quota pro-capite viene ridotta dell'importo scoperto accertato.

I tassi di copertura e la relativa attestazione si applicano anche nel caso in cui i servizi non vengano gestiti in economia.



La copertura si riferisce anche agli importi da versare alla Provincia ai sensi dell'art. 55 della L.P. 18 giugno 2002, n. 8 e dell'art. 35 della L.P. 26 maggio 2006, n. 4.

Riguardo ai mutui è da considerare la rata di ammortamento (interessi e capitale) detratti i contributi provinciali. Per i finanziamenti dal fondo di rotazione di cui alla L.P. n. 6/1992 e successive modifiche è da considerare l'importo che annualmente deve essere rimborsato al fondo di rotazione.

La dichiarazione sull'avvenuta copertura dei servizi deve essere firmata dal Sindaco, dal segretario comunale, dal revisore dei conti del Comune e, se esistente, dal contabile. Loro sono personalmente responsabili della correttezza dei dati.

L'ultima rata della quota pro-capite viene liquidata solamente dietro dimostrazione dell'avvenuta copertura dei servizi con riferimento all'anno di competenza nonché agli esercizi finanziari dei due anni precedenti tenendo conto delle riduzioni. Per il primo dei tre anni devono essere indicati gli importi riscossi rispettivamente pagati. La copertura deve avvenire sulla base dei dati del conto consuntivo e gli importi sono da indicare al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di questa liquidazione deve essere utilizzato il modulo di dichiarazione allegato a questo accordo.

Nel caso in cui al Comune per un servizio vengono comunicati dall'ente gestore nell'anno successivo costi superiori, per i quali non è più possibile una copertura tramite maggiorazioni di tariffa, la copertura viene calcolata con riferimento all'importo originariamente previsto. Vengono riconosciuti gli importi riscossi con un ruolo suppletivo che si riferiscono all'anno di competenza. Questi casi, ai fini dell'erogazione della quota pro-capite, devono essere adeguatamente documentati.

Se le entrate previste nel conto consuntivo non vengono raggiunte, il tasso di copertura viene ricalcolato in base agli accertamenti effettivi, detraendo l'eventuale differenza dai trasferimenti pro capite degli anni successivi. Se per il primo dei tre anni gli importi accertati nel conto consuntivo non dovessero essere incassati e qualora il procedimento di riscossione coattiva relativa a detti importi dovesse essere stato avviato tramite l'autorità competente e/o è pendente la procedura fallimentare, gli importi succitati vengono riconosciuti dietro presentazione della relativa documentazione.

c) Comunità comprensoriali

Per la copertura delle spese correnti viene assegnato alle Comunità comprensoriali l'importo complessivo di 1.939.852,00 euro, che viene ripartito tra le singole Comunità comprensoriali nel seguente modo:


- importo fisso di 30.080,00 euro;
- quota pro-capite di 4,32 euro in riferimento agli abitanti residenti nel relativo territorio al 31.12.2009.

2. Contributi perequativi e finanziamenti speciali: 2.870.000,00 euro

2.1 Assegnazioni perequative e finanziamenti speciali

A) Assegnazioni perequative:

Al fine di attenuare o rimuovere squilibri di finanziamento della spesa corrente e per la copertura della stessa, ai Comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti in aggiunta ai trasferimenti della quota pro-capite è assegnato un ulteriore importo calcolato nel seguente modo: dai 1.200 abitanti sono detratti gli abitanti residenti nel Comune in data 31.12.2009 e la differenza moltiplicata per 188,00 euro.



B) Finanziamenti speciali

I Comuni di Martello, Trodena, Verano e Senale-S. Felice che dall'anno 2005, in virtù di apposite disposizioni degli accordi sulla finanza locale, ricevono i finanziamenti speciali in aggiunta ai trasferimenti della quota pro-capite e di assegnazioni perequative, sono ammessi anche nell'anno 2011 al finanziamento speciale nei limiti dei seguenti importi massimi:

<i>Comune</i>	<i>Importo massimo</i>
Martello	34.941,63 euro
Trodena	53.383,54 euro
Verano	20.667,78 euro
Senale-S.Felice	81.802,56 euro
Comlessive	190.795,51 euro

I Comuni aventi diritto ricevono su richiesta, nei limiti dell'importo massimo e dopo aver esaurito tutte le possibilità di operare risparmi, il finanziamento speciale per l'accertato importo necessario.

Per l'anno 2011 il finanziamento speciale straordinario può essere richiesto soltanto da quei Comuni con popolazione inferiore a 1.200 abitanti che nell'anno precedente abbiano effettuato delle spese non superiori ai costi medi calcolati.

I costi medi per abitante risultano dalla divisione della somma degli accertamenti di competenza relativi alle spese correnti (titolo I) di tutti i Comuni fino a 1.200 abitanti iscritte nel conto consuntivo dell'anno precedente con il numero degli abitanti degli stessi Comuni al 31.12. dell'anno precedente. Ai Comuni aventi diritto, per l'accertato importo necessario, viene erogato il finanziamento speciale, il quale non può essere superiore alla differenza tra i calcolati costi medi per abitante e le relative spese correnti per abitante del Comune interessato.

Presupposto per il finanziamento speciale straordinario è l'approvazione del regolamento per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, con il quale il Comune prevede un'aliquota del contributo sul costo di costruzione non inferiore all'1 (un) per cento sulla volumetria di tutte le categorie e su tutti i casi non esonerati per legge o in base al regolamento tipo del Consorzio dei Comuni (vedasi comunicazione n. 95/07).

Eventuali maggiori entrate accertate nel conto consuntivo comportano la riduzione dei contributi perequativi ed obbligano il Comune al rimborso della differenza corrispondente.

2.2 Assegnazioni per lo svolgimento di servizi in forma coordinata

Le assegnazioni sono disciplinate dalle seguenti disposizioni:

Presupposto dell'assegnazione:

a) È una convenzione tra Comuni, stipulata ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), per lo svolgimento del servizio della scuola materna ed elementare in forma coordinata e per l'utilizzo comune del seguente personale comunale: segretario comunale, dipendente dell'ufficio tecnico, dell'ufficio finanziario, della segreteria ed altri servizi amministrativi, dipendente del cantiere e della polizia municipale.

b) Avente diritto all'assegnazione:

- Ha diritto all'assegnazione il Comune fino a 1.200 abitanti che ha stipulato una convenzione ai sensi della precedente lettera a);
- Ha diritto all'assegnazione anche il Comune con più di 1.200 abitanti che, avendo stipulato una convenzione ai sensi della precedente lettera a) con un Comune fino a 1.200 abitanti, abbia messo a disposizione il proprio personale, la scuola materna ovvero la scuola

elementare per lo svolgimento del servizio in forma coordinata.

c) Ammontare dell'assegnazione per l'utilizzo comune di personale:

Viene ripartito tra i Comuni - parti della rispettiva convenzione-, in proporzione inversa all'utilizzo del dipendente in termini di tempo di lavoro, l'importo complessivo di euro 40.000,00 per l'utilizzo comune del segretario comunale e di euro 10.000,00 per l'utilizzo comune di ogni altro dipendente.

Se con la medesima convenzione il segretario comunale ovvero il dipendente viene messo a disposizione a più Comuni la ripartizione dell'importo complessivo di 40.000,00 euro ovvero di 10.000,00 euro tra i due Comuni interessati avviene in proporzione inversa all'utilizzo del personale tenuto conto che: per il Comune al quale viene messo a disposizione il personale, il tempo di lavoro usufruito è considerato utilizzo del personale; per il Comune che mette a disposizione il personale il tempo di lavoro trattenuto per sé nonché il tempo di lavoro messo a disposizione di ulteriori Comuni è considerato utilizzo del personale.

Non spetta alcuna assegnazione qualora l'utilizzo del segretario comunale ovvero dipendente sia inferiore al 10% del tempo di lavoro ovvero non sia stata stabilita nella convenzione il tempo di lavoro in misura fissa ma solamente in termini di tetto massimo ammesso.

d) Ammontare dell'assegnazione per lo svolgimento in forma coordinata del servizio di scuola materna ed elementare:

Al Comune fino a 1.200 abitanti viene assegnato l'importo di 500,00 euro per ciascun bambino in esso residente, che nell'anno scolastico 2010-2011 in virtù della convenzione frequenta la scuola materna ovvero la scuola elementare in altro Comune.

Al Comune fino a 1.200 abitanti che abbia messo a disposizione la scuola materna ovvero elementare, viene assegnato l'importo di 500,00 euro per ciascun bambino non residente in esso, che nell'anno scolastico 2010-2011 in virtù della convenzione frequenta la scuola materna ovvero la scuola elementare interessata dalla convenzione.

Al Comune con più di 1.200 abitanti, avente diritto all'assegnazione in base alle disposizioni precedenti, viene assegnato l'importo di 500,00 euro per ciascun bambino, che sia residente in un Comune fino a 1.200 abitanti e che nell'anno scolastico 2010-2011 in virtù della convenzione frequenta la scuola materna ovvero la scuola elementare interessata dalla convenzione.

e) La concessione dei trasferimenti è disposta con decreto del Presidente della Provincia su richiesta del Comune sulla base del parere positivo di un gruppo di lavoro composto dal Direttore della Ripartizione provinciale Enti locali, dell'ufficio provinciale vigilanza, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e un collaboratore di tale Consorzio.

f) Procedura:


Il Comune avente diritto presenta all'ufficio vigilanza della Ripartizione Enti locali della Provincia per ogni singola convenzione un'apposita domanda unitamente alla copia della convenzione entro il 31 marzo 2011 ovvero a pena di decadenza entro il 31 luglio 2011. L'assegnazione avviene entro il termine di 60 giorni dalla scadenza dei suddetti termini per la domanda.

g) Limiti massimi delle assegnazioni:

In aggiunta alle assegnazioni per lo svolgimento del servizio di scuola materna ed elementare in forma coordinata ciascun Comune può percepire le assegnazioni per non più di tre dipendenti, segretario comunale incluso.

3. Gestione e manutenzione delle piste ciclabili intercomunali: 350.000,00 euro

Ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 10.8.1995, n. 17 e successive modifiche per la gestione e la manutenzione delle piste ciclabili intercomunali viene stanziato l'importo complessivo di 350.000,00 euro.



Tale importo viene suddiviso tra le Comunità Comprensoriali e il Comune di Bolzano in base alla lunghezza in chilometri delle piste ciclabili intercomunali site nel rispettivo territorio a condizione che la pista ciclabile sia ultimata, percorribile e assicurata per responsabilità civile verso terzi. La domanda per l'assegnazione deve essere presentata unitamente al documento comprovante la stipula del contratto di assicurazione alla Ripartizione provinciale enti locali entro e non oltre il 30.6.2011.

4. Mutui: 72.585.615,00 euro

Per l'assunzione totale o per la contribuzione dei mutui negli anni passati per opere pubbliche vengono previsti i seguenti importi:

• ammortamento di mutui assunti prima dell'anno 1977		236.099,00 euro
• ammortamento di mutui assunti in base all'art. 6, L.P. n. 6/1992	mutui già assunti	72.349.516,00 euro
	Complessive	72.585.615,00 euro

Per nuovi mutui che saranno assunti presso la Cassa Depositi o presso il fondo regionale di rotazione non vengono più concessi contributi per l'ammortamento.

Fondo regionale di rotazione (L.R. n. 3/1991 e n. 21/1993)

I Comuni nonché le società partecipate esclusivamente da Comuni e da Comunità comprensoriali hanno titolo ad assumere mutui presso il fondo rotativo regionale.

Per l'assunzione di questi mutui deve essere richiesta l'autorizzazione preventiva dal Consorzio dei Comuni. Nell'autorizzazione sono stabiliti sia l'ammontare che la durata del mutuo.

Variazioni

Le economie risultanti dalle riduzioni delle rate annuali di ammortamento per i mutui assunti negli anni precedenti e per i quali vengono ridotti i tassi di interessi, saranno devolute esclusivamente al fondo di ammortamento dei mutui. In conseguenza il contributo verrà ridotto dell'importo per il quale diminuisce la rata di ammortamento annuale.


In caso di riduzione del mutuo il contributo viene ricalcolato, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, sulla base del ridotto ammontare di mutuo ed effettuato il relativo conguaglio.

In caso di devoluzione di importi residui non somministrati di un mutuo a nuove opere della stessa categoria di mutuo il contributo rimarrà inalterato nella misura originariamente concessa.

5. Finanziamento delle spese in conto capitale e di investimenti: 63.454.606,00 euro

L'importo di 60.454.606,00 euro viene assegnato ai Comuni secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 5 della L.P. 27/1975.

L'importo di 3.000.000,00 euro viene destinato alla costruzione e la manutenzione straordinaria di piste ciclabili di interesse sovracomunale quale integrazione del contributo provinciale nella misura del 60 %. Questi mezzi finanziari vengono assegnati ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 27/1975 d'intesa con la delegazione dei Comuni.



L'importo di 4.500.000,00 euro destinato al finanziamento di piste ciclabili di interesse sovracomunale (contributo provinciale nella misura del 60%) rimane escluso dal fondo per la finanza locale.

6. Altre erogazioni: 3.657.800,00 euro

Nell'ambito della finanza locale vengono inoltre erogati i seguenti importi:

• contributi in conto interessi ai sensi della L.P. 12/1985	200.000,00 euro
• sovvenzioni ai Comuni delle località ladine	308.800,00 euro
• al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano: per la copertura delle spese correnti	3.149.000,00 euro
Completive	3.657.800,00 euro

II. FONDO DI ROTAZIONE PER INVESTIMENTI

Nel 2011 ai Comuni viene messo a disposizione, attraverso il fondo di rotazione per investimenti di cui alla L.P. n. 6/1992 e successive modifiche, la somma di 60.000.000,00 di euro. 30 mio. di euro di questi mezzi finanziari sono a carico del fondo della finanza locale e 30 mio. di euro mette a disposizione la Provincia di Bolzano. Sono a disposizione dei Comuni nel 2011 anche i mezzi finanziari del fondo di rotazione non assegnati nel 2008, nel 2009 e nel 2010.

Per l'anno 2011 è determinata la seguente disciplina:

1. Spese d'investimento finanziabili

Dal fondo di rotazione sono concessi finanziamenti per le seguenti opere pubbliche:

- edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale (piano graduale di finanziamento 2011);
- scuole materne secondo l'approvato programma principale (piano graduale di finanziamento 2011)
- acquedotti, canalizzazioni, case di riposo, centri di degenza e alloggi per anziani
- altri progetti di investimento di pubblico interesse; tra questi rientra anche il risanamento di edifici sottoposti a tutela storico-artistica di proprietà dei Comuni con meno di 1.200 abitanti, i quali presentano un programma di recupero, fino a un importo massimo di 3 milioni di euro.


Non sono finanziati arredamenti, impianti di produzione e di distribuzione di energia (esclusa l'illuminazione pubblica), caserme per i carabinieri, costruzione e acquisto di alloggi e l'importo dell'IVA per opere, che sia detraibile.

2. Enti beneficiari

I finanziamenti dal fondo di rotazione sono concessi esclusivamente ai Comuni.

3. Ripartizione delle risorse del fondo di rotazione

Le risorse del fondo di rotazione per investimenti nell'anno 2011 sono utilizzate nel seguente modo:



Per l'edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale	35.000.000,00 euro
Per scuole materne secondo l'approvato programma principale	10.000.000,00 euro
Per acquedotti, canalizzazioni, case di riposo, centri di degenza ed alloggi per anziani	10.000.000,00 euro
Per altre opere pubbliche finanziabili	5.000.000,00 euro

4. Presupposti, modalità e norme procedurali per la concessione dei finanziamenti

La concessione dei finanziamenti è disposta con decreto del Presidente della Provincia su richiesta del Comune sulla base del parere positivo di un gruppo di lavoro composto dal Direttore della Ripartizione provinciale Enti locali, dell'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche, del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano e di un collaboratore di tale Consorzio.

a) Presupposti

Al momento della presentazione della richiesta di finanziamento il Comune per l'opera da finanziare, fra l'altro, deve disporre di un progetto esecutivo approvato, non deve, tranne che per l'edilizia scolastica e la costruzione di scuole materne nonché per finanziamenti pluriennali, aver bandito l'appalto e il regolamento per la determinazione del contributo sul costo di costruzione, approvato da tale Comune, deve prevedere un'aliquota del contributo sul costo di costruzione non inferiore all'1 (un) per cento sulla volumetria di tutte le categorie e su tutti i casi non esonerati per legge o in base al regolamento tipo del Consorzio dei Comuni (vedasi comunicazione n. 95/07).

b) Procedimento

La richiesta di finanziamento del Comune deve essere indirizzata all'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche. Unitamente a tale richiesta deve essere trasmessa copia autenticata del regolamento per la determinazione del contributo sul costo di costruzione approvato da tale Comune.


In caso di sussistenza di tutti i presupposti richiamati alla lettera a) e di tutti gli altri presupposti generali, il gruppo di lavoro, nell'ambito delle risorse stanziare e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle richieste di finanziamento, dà parere positivo al finanziamento dell'opera ed alla misura del finanziamento.

In caso di parere negativo il procedimento continuerà ai sensi della normativa in materia. Nei casi in cui il parere positivo non sia stato dato perché al momento prescritto non hanno sussistito i presupposti per la presentazione della richiesta di finanziamento, il Comune previa eliminazione delle cause ostative può presentare una nuova richiesta di finanziamento.

A seguito della concessione del finanziamento il Comune a garanzia della restituzione degli importi deve notificare la relativa delega di pagamento al proprio tesoriere. Entro 60 giorni dalla concessione del finanziamento oppure su invito dell'ufficio provinciale promozione delle opere pubbliche l'originale della delega di pagamento notificata al tesoriere deve essere trasmessa all'ufficio provinciale promozione opere pubbliche.

5. Importo dei finanziamenti, durata e quote di rimborso

Per le opere di edilizia scolastica e le scuole materne si tiene conto degli importi previsti nel piano graduale di finanziamento 2011. Per le altre opere la concessione dei finanziamenti per importi superiori a euro 1.000.000,00 può essere ripartita su più anni. Nel caso di finanziamenti pluriennali gli importi previsti per gli anni 2012 e 2013 saranno concessi nell'ambito dei rispettivi accordi di finanza locale. Nell'anno interessato deve essere comunque ripresentata un'ulteriore richiesta di finanziamento.




I finanziamenti concessi devono essere rimborsati al fondo di rotazione in anni 20 mediante pagamento di 20 rate fisse e costanti nella misura sottostante. L'estinzione anticipata parziale o totale, senza penalità, è in ogni momento possibile.

5.1 Edilizia scolastica secondo l'approvato programma principale

Sono finanziati i costi standard al limite massimo del 90% in base al programma principale per l'edilizia scolastica. Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 2,50% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Per i mezzi finanziari del programma principale per l'edilizia scolastica 2008 non assegnati si applica la quota annuale di rimborso dell'1,50% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

Per i costi residui (10 % dei costi standard ed importi superiori ai costi standard) possono essere richiesti finanziamenti ai sensi del successivo punto 5.4. Scuole di musica vengono ammesse al finanziamento solo se al momento della firma del presente accordo sono inseriti nel programma principale dell'edilizia scolastica.

5.2 Scuole materne secondo l'approvato programma principale

Al massimo vengono finanziate le spese standard ai sensi del programma principale per l'edilizia scolastica. Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 4,00% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Per i costi residui possono essere richiesti finanziamenti ai sensi del successivo punto 5.4.

5.3 Acquedotti, canalizzazioni, case di riposo, centri di degenza, alloggi per anziani

a) Acquedotti, canalizzazioni

Sono finanziati acquedotti e canalizzazioni. Per i costi per collettori principali ed impianti di depurazione, che non trovano copertura dai contributi a fondo perduto della Provincia, possono essere richiesti dei finanziamenti, per i quali il Comune si impegna e rimborsare al fondo di rotazione il 5,00% dell'importo finanziato.

Per finanziamenti relativi ad acquedotti ovvero a canalizzazioni richiesti da Comuni che al momento della richiesta di finanziamento abbiano, a seconda dei casi, una tariffa per l'acqua potabile ovvero per l'acqua di scarico, calcolata secondo le sottostanti modalità, superiore alla tariffa media di 0,32 euro per m³ per l'acqua potabile ovvero di 0,88 euro per m³ per l'acqua di scarico, trova applicazione la seguente quota annua di rimborso.

- per l'importo parziale del finanziamento attraverso la cui conseguente quota annua di rimborso viene raggiunta la tariffa media, si applica la quota annua di rimborso nella misura del 5,00%;
- per l'importo rimanente del finanziamento trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 2,50%.

Ai fini della presente disciplina vigono le sottostanti modalità di calcolo.

La tariffa per l'acqua potabile ovvero per l'acqua di scarico viene accertata dividendo, a seconda dei casi, l'importo complessivo al netto dell'IVA, messo in conto agli utenti per l'anno 2009 per l'acqua potabile o di scarico, per il volume complessivo, in termini di metri cubi, di acqua potabile o di scarico, messo in conto agli utenti per l'anno 2009 (=tariffa accertata).

La differenza della tariffa accertata rispetto alla tariffa media viene accertata detraendo dalla tariffa media la tariffa accertata (= accertata differenza della tariffa rispetto alla tariffa media).

Gli effetti del finanziamento sulla tariffa sono calcolati accertando dapprima per l'importo complessivo del finanziamento richiesto l'importo corrispondente alla quota annua di rimborso nella misura del 5,00% e dividendo, di seguito, l'importo accertato in tal modo per, a seconda dei



casi, il volume complessivo di acqua potabile o di scarico, messo in conto agli utenti per l'anno 2009 in termini di metri cubi (=accertato aumento della tariffa).

L'importo parziale del finanziamento, al quale trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 5,00%, viene accertato dividendo l'importo complessivo del finanziamento per l'accertato aumento della tariffa e moltiplicando il risultato così ottenuto per l'accertata differenza della tariffa rispetto alla tariffa media (=accertato importo parziale al 5,00%).

L'importo parziale del finanziamento, al quale trova applicazione la quota annua di rimborso nella misura del 2,5%, viene accertato detraendo dall'importo complessivo del finanziamento l'accertato importo parziale al 5,00% (= accertato importo parziale al 2,5%).

Il Comune, unitamente alla richiesta di finanziamento relativo ad acquedotti ovvero a canalizzazioni deve fornire, a seconda dei casi, anche i seguenti dati: volume complessivo di acqua potabile o di scarico, in termini di metri cubi, e il relativo importo complessivo al netto dell'IVA, messi in conto agli utenti per l'anno 2009.

b) Case di riposo e centri di degenza

Sono finanziati case di riposo e centri di degenza ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 2619 del 26.10.2009, escluse le Comunità alloggio ed i centri di assistenza diurna.

Per i finanziamenti nella misura del 40 % dell'importo fisso per posto letto per nuove costruzioni e ristrutturazioni il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 2,5% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Il 60 % dell'importo fisso verrà finanziato con contributi a fondo perduto da parte della Provincia.

Per la copertura dei costi che eccedono l'importo fisso e che riguardano altre spese aggiuntive possono essere richiesti dei finanziamenti con la quota annua di rimborso a carico del Comune nella misura del 5,00%.

c) Alloggi per anziani

Sono finanziati la costruzione e l'acquisto di alloggi per anziani ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 2619 del 26.10.2009.

Per finanziamenti nella misura del 40% dell'importo fisso per alloggio il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 2,5% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione. Il 60 % dell'importo fisso verrà finanziato con contributi a fondo perduto da parte della Provincia.

Per la copertura dei costi che eccedono l'importo fisso e che riguardano altre spese aggiuntive possono essere richiesti dei finanziamenti con la quota annua di rimborso a carico del Comune nella misura del 5,00 %.


5.4 Altre opere pubbliche

Il Comune ogni anno deve rimborsare al fondo di rotazione il 5,00% dell'importo finanziato dal fondo di rotazione.

6. Erogazione dei finanziamenti

All'erogazione dei finanziamenti concessi dalla Giunta provinciale provvede l'ufficio provinciale Promozione opere pubbliche

Sulla base della denuncia di inizio lavori presentata dal Comune per i finanziamenti fino a 500.000,00 euro viene erogato il 70% e per gli altri finanziamenti il 50% del finanziamento concesso. Per i finanziamenti oltre i 500.000,00 euro viene erogato, in aggiunta, il 25% del finanziamento concesso previa presentazione di una dichiarazione del Sindaco, dalla quale emerge, che il Comune per l'intero importo già erogato è in possesso dei corrispondenti atti contabili. L'importo rimanente viene erogato nei limiti delle spese sostenute e documentate previa presentazione del certificato di collaudo ovvero della dichiarazione del direttore dei lavori circa la



regolare esecuzione dei lavori. Tutte le erogazioni vengono effettuate entro tre mesi dalla presentazione dei documenti prescritti.

Qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori non sia stato/a presentato/a entro 4 anni dalla concessione del finanziamento, l'importo erogato al netto delle spese sostenute e documentate, oltre agli interessi legali, deve essere restituito. Parimenti tale importo deve essere restituito anche qualora il certificato di collaudo ovvero la dichiarazione del direttore dei lavori sia stato/a presentato/a entro il termine prescritto e le spese sostenute e documentate siano inferiori all'importo erogato. Nei casi in cui il finanziamento concesso non sia stato erogato per intero, l'importo che il Comune è obbligato a restituire viene ridotto e rideterminato per la durata residua in funzione della spesa sostenuta e documentata dal Comune tenendo conto dei rimborsi effettuati.

7. Rimborso degli importi

Il rimborso ha inizio dall'anno successivo a quello della concessione del finanziamento e gli importi scadono il trenta giugno di ogni anno.

Per finanziamenti di scuole e/o scuole materne i Comuni per rimborsare gli importi possono utilizzare i mezzi che vengono loro assegnati ai sensi delle disposizioni della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 27.

Questo vale anche per i Comuni, i quali in base a un accordo di programma (art. 65 D.P.Reg. n. 3/L/2005) partecipano al finanziamento di una scuola sovracomunale.

III. PATTO DI STABILITÀ PROVINCIALE E RISPARMI NEL SETTORE DEL PERSONALE

1. Patto di stabilità e di crescita


Il patto di stabilità e di crescita per i Comuni mira al contenimento rispettivamente al miglioramento della situazione economica, che si calcola sulla base dei saldi dei diversi esercizi di riferimento. Il patto di stabilità sulla base dei saldi copre il periodo 2006-2011. Le differenze (saldi) tra le entrate e le spese calcolate da un anno a quello successivo, in linea di principio devono migliorarsi, in modo che i Comuni dell'Alto Adige raggiungano per il periodo 2006-2010 un risparmio annuale di almeno 5,8 milioni di euro e per l'anno 2011 di 12 milioni di euro.

Oggetto per il calcolo dei saldi citati sono gli accertamenti e gli impegni di competenza, che risultano dai conti consuntivi degli esercizi di riferimento. I diversi saldi si calcolano sommando i primi tre titoli della parte delle entrate. Da questa somma vengono sottratti i contributi provinciali per l'ammortamento dei mutui e di prestiti. Sulla parte della spesa invece il titolo I – spese correnti forma la base per il calcolo dalla quale viene sottratto l'intervento 6 – „interessi passivi e oneri finanziari diversi“.

Nei Comuni con più di 5.000 abitanti al fine del raggiungimento degli obiettivi sopraccitati per i diversi esercizi di riferimento vengono sottratte le entrate una tantum e le spese una tantum.

Nei Comuni fino a 5.000 abitanti al fine del raggiungimento degli obiettivi sopraccitati per i diversi esercizi di riferimento vengono sottratte le entrate una tantum e le spese una tantum nonché le spese aggiuntive per il personale che sostituisce personale in aspettativa e maternità.

Nel calcolo dei saldi non vengono considerate le entrate che vengono meno da un esercizio di riferimento all'altro per l'estinzione di convenzioni e contratti oppure per fattori sui quali il Comune non può influire. Questa situazione straordinaria viene accertata dalla Giunta Provinciale. Nel calcolo dei saldi inoltre non vengono considerati i seguenti importi:



- le spese ai sensi dell'art. 43 del DPP 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche
- le spese per la gestione di nuove strutture o servizi, che il Comune ha costituito oppure introdotto nell'anno di riferimento o nell'anno precedente
- finanziamenti impiegati ai sensi dell'art. 2, lettera q L.P. n. 27/1975 e successive modifiche per il rimborso di importi dovuti al fondo di rotazione
- le spese per la gestione delle case di riposo e di degenza.

Se un Comune con più di 5.000 abitanti diminuisce il saldo annuo in misura superiore alla quota di inflazione stabilita dall'ASTAT, rispettivamente un Comune fino a 5.000 abitanti diminuisce il saldo annuo in misura superiore al 4 %, trovano applicazione le seguenti sanzioni: trattenimento della quarta rata della quota pro-capite per l'anno 2012 finché il Comune presenti un piano di risanamento che garantisca il rispetto dei criteri ai sensi di questo patto. Se il piano di risanamento non viene rispettato, viene trattenuta la quarta rata della quota pro-capite per l'anno 2013. Nell'ambito del periodo quinquennale 2006-2011 sono ammessi degli scostamenti, purché il saldo complessivo sia raggiunto. Si prescinde dall'applicazione delle sanzioni sopraccitate se viene rispettato il saldo per il periodo quinquennale 2006-2011.

Se l'amministrazione provinciale dovesse aver l'intenzione di trasferire competenze rispettivamente oneri finanziari ai Comuni, il trasferimento dei relativi mezzi finanziari nonché il contenuto del patto di stabilità devono essere ridefiniti.

Ai fini del monitoraggio del patto di stabilità i Comuni entro il 31 gennaio 2012 trasmettono all'ufficio vigilanza della Provincia un prospetto provvisorio con i dati di cui negli allegati a questo accordo. Il prospetto definitivo viene inoltrato all'ufficio di vigilanza della Provincia come allegato al conto consuntivo.

2. Risparmi nel settore del personale

Le parti contraenti si impegnano ad accordarsi nel corso dell'anno 2011 su un nuovo indirizzo della disciplina relativa alle limitazioni in ordine all'assunzione del personale (risparmi nel settore del personale, rapporto dipendenti/abitanti). Fino a quella data trova applicazione la disciplina ai sensi dell'art. 7 della L.P. n. 6/1994.

IV. ULTERIORI DISPOSIZIONI

1. Termini per il bilancio di previsione 2011


Il bilancio di previsione per l'anno 2011 deve essere approvato dal Consiglio comunale entro il 31 dicembre 2010.

2. Quota dell'imposta regionale sulle attività produttive

Ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, la Provincia devolve ai Comuni per l'anno 2011 l'importo di 17.972.000,00 euro quale quota all'imposta regionale sulle attività produttive. Questo importo viene ripartito tra i singoli Comuni in proporzione al gettito degli stessi riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni.

3. Trasferimenti in base a norme statali

Per i trasferimenti ai Comuni ed alle Comunità comprensoriali, che la Provincia deve eseguire in




base a norme statali, come per esempio

- per la quota dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, la quale spetta ai Comuni in sostituzione della soppressa imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni ICIAP o
- per l'addizionale comunale IRPEF

si prescinde dalla dimostrazione del fabbisogno di cassa ai sensi dell'art.1, comma 3 L.P. n.6/1992 e successive modifiche.

Questi importi vengono erogati di norma entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Piano economico-finanziario

Per le opere pubbliche il cui valore complessivo al netto dell'IVA supera la soglia comunitaria di 4.845.000,00 euro ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6 (inserito dall'art. 10 L.P. 25 gennaio 2000, n. 2) deve essere approvato un piano economico-finanziario.

5. Commissione consultiva per l'edilizia scolastica

La commissione consultiva per l'edilizia scolastica viene integrata di un rappresentante del Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano ed esprimere il proprio parere anche nei confronti delle opere di scuola materna.

IL COORDINATORE
- Dr. Arno Kompatscher -



IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- Dr. Luis Dumwald -

